



Committente: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE LA VIABILITÀ DI PERTINENZA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE. - CIG. 74030462D2**

Si pubblica per tutti i potenziali partecipanti le informazioni che una ditta potenziale partecipante ha richiesto con il quesito che segue, ed è stata fornita la risposta sottoriportata:

**DOMANDA:** si chiede in caso di consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

1 – se possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione ad un proprio consorziato

2 – se le iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali e il "Trasporto di rifiuti conto proprio" devono essere possedute dal socio indicato quale esecutore del servizio; le certificazioni UNI ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001/2004 nel settore di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali, devono essere possedute dal socio indicato quale esecutore del servizio.

**RISPOSTA:** Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) si applica l'art. 47 comma 1 del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale articolo prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per le ammissioni alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.

Pertanto, con riferimento alla procedura ristretta di cui trattasi, ai sensi del citato art. 47, comma 1, articolo espressamente richiamato negli atti di gara, le certificazioni di sistema di gestione della qualità UNI ISO 9001: 2008 e di misura di gestione ambientale UNI EN ISO 14001/2004, requisiti di capacità tecnica, devono essere posseduti dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) partecipante alla gara. In tal senso anche bando tipo ANAC n. 1/2017.

Per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, requisito di idoneità professionale, non essendo previsto dal bando e dal disciplinare che in caso di consorzio di cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) il requisito debba essere posseduto unicamente dal consorzio partecipante alla gara, può essere posseduto dal soggetto consorziato.

Come previsto dall'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a quest'ultimo è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Conformemente alla norma citata, gli atti di gara prevedono che il consorzio indichi il consorziato e non hanno esteso tale eccezionale possibilità anche al consorziato (in senso conforme giurisprudenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 14/2013 e bando tipo ANAC n. 1/2017).

La risposta è stata sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, ing. Massimo Donati.  
Faenza, 28/03/2018